



*Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi*

Sede legale: Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Sede operativa: località Masseria Zappi - 73026 Melendugno (Le)

**Aggiornamento per riesame/rinnovo  
a seguito della**

- *Pubblicazione della decisione della commissione n.2018/1147 del 10/08/2018 "Conclusioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti" ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio"*
- *L.R.32/2018: disciplina in materia di emissioni odorigene*



Riferimenti catastali: Fg. 44 p.lla 90,92

Autorizzazione Integrata Ambientale vigente:  
DDR 115 del 18/05/2011

*Consulenza tecnica*

Ing. Daniela Travisani

Via F.Rossi - 76012 Canosa di Puglia (BT)

e-mail: daniela.travisani@ingpec.eu



*Legale rappresentante*

Sig.Italo Forina

Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Tel: 348.6056759

indirizzo PEC: ecolio2srl@pec.it

**ECOLIO s.r.l.**  
*L'Amministratore*

ELABORATO

DATA

SCALA

ALLEGATO

RELAZIONE DI RIFERIMENTO - VERIFICA DELLA  
SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE

04-2021

R.AIA 15

| AGGIORNAMENTO | DATA    | DESCRIZIONE                           |
|---------------|---------|---------------------------------------|
| REV 00        | 04-2021 | EMISSIONE PER ISTANZA RINNOVO/RIESAME |
|               |         |                                       |
|               |         |                                       |
|               |         |                                       |
|               |         |                                       |

## **1. INTRODUZIONE**

Con la direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 detta IED (Industrial Emissions Directive ) sono state introdotte disposizioni per ridurre e ove possibile eliminare le attività di inquinamento dei siti produttivi disciplinando le emissioni industriali compresa la riabilitazione dei siti alla fine dell'attività.

A tal fine è stato prescritto, la redazione di una relazione di riferimento, prima dell'inizio dell'attività, se nuova, o per le attività esistenti, alla prima revisione, contenente le informazioni necessarie per determinare lo stato del suolo e delle acque sotterranee.

A seguito della recente emanazione del D.Lgs. n.46/2014 è stata riscritta la disciplina dell'AIA con l'introduzione, nel D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., della c.d. "Relazione di riferimento". In particolare l'art.3 del D.Lgs. n.46/2014 circoscrive la categoria dei soggetti obbligati alla presentazione della "Relazione di riferimento" ai gestori degli impianti elencati nell'Allegato XII alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (impianti soggetti ad AIA Nazionale).

Tale previsione normativa è stata dapprima attuata a seguito dell'emanazione del DMATTM 13 novembre 2014, n.272 che è stato recentemente sostituito a seguito dell'emanazione del DMATTM 15 aprile 2019, n.104 che, allo scopo, contiene anche i seguenti allegati tecnici:

- Allegato 1 recante la "procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", con un diagramma di flusso che illustra i vari passaggi;
- Allegato 2 recante i "contenuti minimi della relazione di riferimento" con particolare riferimento alle informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee relative alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, se non sono già disponibili in applicazione di altra normativa, dovranno essere acquisite, valutate ed elaborate conformemente sia alle indicazioni delle Linee guida della Commissione, sia alle indicazioni generali di cui all'Allegato 3 del DM n. 272/2014;
- Allegato 3 che indica i "criteri per l'acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti".

Dall'esame del decreto, si rileva che in concreto vi rientrano le attività soggette alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di rilevanza ministeriale. Possono risultare soggette all'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento anche le attività elencate nell'Al.VIII alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (impianti soggetti ad AIA regionale) qualora dall'esito della verifica applicando il metodo riportato nell'Al.1 del DMATTM 15 aprile 2019, n.104, dovesse emergere tale obbligo Tali disposizioni sono state recepite dal D.Lgs 46/2014 che ha introdotto nel TUA gli obblighi anzidetti.

Al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di adempiere a tale disposizione è necessario applicare il metodo di cui alla procedura ex all'Allegato 1 del DMATTM 15 aprile 2019, n.104

## 2. METOLOGIA APPLICATA

Al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo è necessario effettuare le verifiche di cui alla procedura ex all'Allegato 1 del DMATTM 15 aprile 2019, n.104 presentandone i risultati all'autorità competente.

Nel diagramma a blocchi di seguito riportato, estratto direttamente dall'Allegato 1 del predetto decreto, si riassume il metodo di verifica da seguire per la compilazione della verifica richiesta dalla normativa vigente.




Figura 1 – Diagramma a blocchi del procedimento di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

In base alla procedura di cui all'Allegato 1 ex DMATTM 15 aprile 2019, n.104 i valori soglia da considerare per l'individuazione delle sostanze pericolose pertinenti sono quelli definiti nella Tabella 1 sotto riportata:

Tabella 1 – Tabella delle sostanze e dei relativi quantitativi ex DMATTM 15 aprile 2019, n.104

Tabella 1

| Classe  | Indicazione di pericolo<br>(regolamento (CE) n. 1272/2008)  | Soglia<br>kg/anno o<br>dm <sup>3</sup> /anno |
|---|---|--|
| Sostanze cancerogene o mutagene<br>(accertate o sospette)   | H350, H350(i), H351, H340, H341   | ≥10  |
| Sostanze letali, sostanze pericolose<br>per la fertilità o per il feto, sostanze<br>tossiche per l'ambiente | H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f),<br>H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411<br>R54, R55, R56, R57 | ≥100   |
| Sostanze tossiche per l'uomo  | H301, H311, H331, H370, H371, H372  | ≥1000  |
| Sostanze pericolose per l'uomo o<br>per l'ambiente  | H302, H312, H332, H412, H413, R58   | ≥10000                                       |

### 3. IDENTIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE CHE RILEVANO EX DMATTM 15 APRILE 2019, N.104

Le sostanze/miscele potenzialmente pericolose che vengono utilizzate presso la piattaforma depurativa Ecolio srl, sono i chemicals. Le indicazioni di pericolo considerate sono quelle indicate nelle relative schede di sicurezza. Attraverso tali schede si andrà a quantificare la % della sostanza contenuta nella miscela potenzialmente pericolosa considerando il maggior quantitativo in composizione, al fine di verificare il superamento del valore limite.

Tabella 2 – Sostanze chimiche impiegate nel ciclo di depurazione con frasi di rischio

| SOSTANZA<br>UTILIZZATA | QUANTITA'<br>ANNUALE<br>IN MEDIA<br>(2019-2020)<br>Kg/anno | FRASI<br>DI<br>RISCHIO                               | CLASSE ED<br>INDICAZIONE<br>PERICOLO<br>SECONDO<br>TABELLA ex<br>DMATTM 15<br>aprile 2019,<br>n.104 | QUANTITÀ<br>ANNUA<br>SOSTANZA<br>CHE<br>CONTRIBUISCE<br>ALLA<br>PERICOLOSITÀ<br>kg/anno | SUPERAMENTO<br>LIMITE |
|------------------------|--|--|---|---|-----------------------|
| AKIFLOC<br>6701        | 870  | H350<br>H341<br>H301<br>H311<br>H331<br>H314<br>H317 | CLASSE1: 10<br>kg/anno<br>CLASSE3:<br>1000 kg/anno  | (0,1 %) X<br>870=0,87<br>(0,1%)<br>X870=0,87  | NO                    |
| SODIO<br>IPOCLORITO    | 3.600  | H290<br>H314<br>H318<br>H335<br>H400                 | CLASSE2: 100<br>kg/anno   | (20%) X 3600<br>=720  | SI                    |
| ALLUMINIO<br>SOLFATO   | 16.000   | H318   | NO  | /   | NO                    |

Le sostanze che concorrono al superamento dei valori limite sono:

- Ipoclorito di sodio

#### 4. VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL SITO DELL'INSTALLAZIONE

In aderenza a quanto previsto dal paragrafo 3 dell'Allegato 1, in questa sezione si dà conto delle caratteristiche dell'opificio finalizzate a dimostrare che il rischio di contaminazione per lo strato insaturo e saturo del sottosuolo sono trascurabili tanto da ritenere non necessaria la redazione della relazione di riferimento.

##### 4.1. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SOSTANZE CHE CONTRIBUISCONO AL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 EX DMATTM 15 APRILE 2019

- Il **SODIO IPOCLORITO** è una sostanza che viene utilizzata come battericida in fase di affinamento finale delle acque di scarico per evitare la presenza di coliformi fecali, streptococchi ed abbattere le colonie di microorganismi.

L'ipoclorito di sodio è un prodotto che idrolizza in acqua e reagisce rapidamente nel terreno con la materia organica degradandosi molto rapidamente. Non dà origine a fenomeni di bioaccumulo o bioconcentrazione data l'elevata solubilità in acqua e decomposizione. Il potenziale di adsorbimento al terreno è molto basso ed è da considerarsi altamente mobile.

La pericolosità ambientale può essere legata ad un'eventuale rottura della cisternetta che lo contiene, con sversamento del prodotto sul suolo o ad un'elevata presenza del prodotto nelle acque di scarico.

Tali fenomeni però vengono scongiurati mediante sia un corretto utilizzo che un corretto stoccaggio del prodotto.

Viene acquistato in forma liquida e scaricato direttamente in 7 serbatoi da 1,5 mc/cad posti in prossimità della clorazione.

In tal modo viene evitata la manipolazione in fase di scarico dagli operatori. Inoltre, tali serbatoi sono dotati di bacini di contenimento dimensionati in funzione del volume del serbatoio, in modo da contenere eventuali perdite dovute ad improvvisa rottura del recipiente. Il prodotto viene dosato mediante pompetta dosatrice secondo le indicazioni fornite dal laboratorio.

Pertanto possibilità di contaminazione del suolo non ci possono essere. Nelle acque di scarico può essere presente sotto forma di cloro libero. Tale parametro è tenuto sempre sotto controllo sia mediante le analisi che mensilmente vengono effettuate da laboratorio esterno sia mediante le analisi che vengono effettuate dal laboratorio interno. Ad oggi non si sono mai verificati superamenti dei limiti di tale parametro.







*Figure 1 – Serbatoi ipoclorito*

#### **4.2. MODALITA' DI GESTIONE DELLE SOSTANZE CHE NON CONTRIBUISCONO AL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 EX DMATTM 15 APRILE 2019**

Le altre sostanze utilizzate per la gestione dei processi, aventi frasi di pericolo non contemplate nella tabella di cui all'allegato 1 o il cui quantitativo non contribuisce al superamento dei valori limite, vengono gestiti in condizioni di sicurezza e in modo controllato al fine di non arrecare danni all'ambiente, al suolo e sottosuolo

Vengono acquistate in forma liquida e scaricate in fusti collocati all'interno di bacini di contenimento. In ogni caso tutti i prodotti vengono acquistati in piccoli dosaggi al fine di evitare che i prodotti possano perdere le titolazioni ed evitare comunque di avere in giacenza troppi chemicals.







*Figure 2– Modalità gestione ulteriori chemicals*

## 5. CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra rappresentato, la percolazione di sostanze inquinanti sul suolo è nel sottosuolo è trascurabile in ragione delle seguenti considerazioni:

- tutti i serbatoi di stoccaggio dei prodotti chimici utilizzati per il trattamento dei rifiuti liquidi sono inseriti in bacini di contenimento di volumetria conforme alle disposizioni di legge vigenti e quindi tali da impedire spandimenti incontrollati sulle pavimentazioni in cemento industriale o asfalto;

- le caratteristiche dei serbatoi fuori terra e dei presidi di tenuta delle sostanze che rilevano ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1 del DMATTM 15 aprile 2019, n.104 sono tali da contenere i prodotti accidentalmente dispersi in caso di emergenza;
- i circuiti di distribuzione delle sostanze che rilevano ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1 del DMATTM 15 aprile 2019, n.104 dai serbatoi di contenimento alle diverse componenti dell'impianto sono tutti fuori terra agevolando gli interventi di manutenzione e recupero perdite. Questo garantisce la possibilità di contenere eventuali sversamenti riprendendo agevolmente gli spanti.

In conclusione il rischio di contaminazione per lo strato insaturo e saturo del sottosuolo sono trascurabili tanto da ritenere non necessaria la redazione della relazione di riferimento